



Comune di Sedico

Provincia di Belluno

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale

67

Data

05-06-2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELL'ACCESSIBILITA' AL TORRENTE CORDEVOLE

IL SINDACO

PREMESSO che l'alveo del torrente Cordevole, in particolare nel periodo estivo, è luogo di ritrovo di una moltitudine di persone che svolgono attività legate alla natura ed al tempo libero ed inoltre è frequentato da pescatori che svolgono attività di pesca nell'ambito del bacino di pesca n. 9 Piave - Cordevole;

CONSIDERATA la conformazione degli argini del torrente Cordevole, caratterizzata da massi e pietrame, posati a secco o senza adeguato ancoraggio al terreno che, se percorsi per accedere all'alveo del torrente o se usati come camminamenti o per stazionare, non garantiscono stabilità e possono essere fonte di imprevedibili e gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che l'accesso al torrente Cordevole avviene attraverso numerosi varchi che conducono all'alveo, che presenta tratti estremamente pericolosi, caratterizzati dalla presenza di forti correnti, da acque profonde e da massi e pietrame sconnessi, per i quali si rende necessario interdire l'accesso al fine di tutelare la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il bagno nelle acque dei torrenti è vietato dalla vigente normativa regionale in quanto estremamente pericoloso a causa della possibilità di piene improvvise, delle acque fredde, dell'imprevedibilità delle correnti e della irregolarità e scivolosità dei fondali ma che, tuttavia, nonostante il divieto, sono stati segnalati casi di balneazione nelle acque del torrente Cordevole e pertanto si rende necessario provvedere all'installazione di adeguati avvisi di divieto, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che sono state segnalate gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità dovute all'utilizzo improprio del ponte sul torrente Cordevole a Ponte Mas utilizzato quale punto di lancio per effettuare tuffi tra le acque che in quel luogo scorrono lungo scogliere naturali con ampiezze e profondità irregolari;

CONSIDERATA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di prevenire ogni pericolo anche potenziale che possa derivare alla pubblica incolumità mediante l'istituzione del divieto di accesso alle aree limitrofe e a ridosso delle opere di difesa idraulica, quali briglie, scogliere, massi, pietrame, posti lungo tutto l'asse del torrente;

RICHIAMATO il decreto n. 48 del 13/02/2026 "Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2026, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 2018 della Regio-

ne Veneto, nel quale è precisato che sono da considerare non balneabili anche tutte le acque dei corpi idrici regionali (fiumi, canali, laghi, torrenti, ecc.) non assoggettate ai controlli di qualità previsti per le acque di balneazione e quindi non ricomprese nel programma di monitoraggio;

CONSIDERATO, inoltre, che è di competenza dei Comuni, secondo le indicazioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i., l'apposizione, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

VISTI:

- il nulla osta, assunto al prot. n. 7999/2026, da parte della Provincia di Belluno - Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità all'emissione di ordinanza contingibile e urgente di utilizzo improprio del ponte sul torrente Cordevole a Ponte Mas;
- il nulla osta, assunto al prot. n. 8359/2026, da parte di Veneto Strade Spa all'emissione di ordinanza per vietare l'utilizzo improprio del ponte sul torrente Cordevole a Ponte Mas;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ORDINA

per le motivazioni in premessa, con effetto immediato e fino a diversa determinazione, nell'ambito territoriale di competenza:

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE LIMITROFE E A RIDOSSO DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA, QUALI BRIGLIE, SCOGLIERE, MASSI ARTIFICIALI E NATURALI, E PIU' IN GENERALE A QUALSIASI SITO PERICOLOSO NATURALE PRESENTE NELL'AREA LUNGO L'ASSE DEL TORRENTE CORDEVOLE;

E' consentito l'accesso alle aree predette per effettuare lavori di manutenzione, messa in sicurezza o interventi autorizzati dagli enti competenti.

Fermo restando quanto sopra esposto e statuito, è consentita la pesca sportiva effettuata nelle aree autorizzate dal bacino di pesca n. 9 Piave – Cordevole.

DISPONE

LA COLLOCAZIONE DI IDONEA SEGNALETICA IN ATTUAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

AVVERTE

CHE E' VIETATA LA BALNEAZIONE LUNGO LE ACQUE DEL TORRENTE CORDEVOLE, DISPONENDO LA COLLOCAZIONE DI IDONEA SEGNALETICA AL RIGUARDO.

AVVERTE che

- in caso di inadempienza alle disposizioni della presente ordinanza, i contravventori saranno segnalati all'Autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 c.p. e saranno applicate le prescritte sanzioni amministrative.
- la presente ordinanza sarà resi nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo telematico dell'ente.
- le trasgressioni saranno perseguite a termini di legge.
- la presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Belluno, al Comando Stazione Carabinieri di Sedico, alla Stazione Carabinieri Forestale "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" di Candaten, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno, al Genio civile di Belluno, alla Provincia di Belluno, al Comune di Sospirolo.
- i Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

- avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sedico, 05-06-2026

IL SINDACO

Christian Roldo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.